

Associazione ANIMALIAMO onlus
loc. fornaci de Mezzo 15
33030' RIVE d'ARCANO UD

- ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- ordine del giorno: adeguamento STATUTO ANIMALIAMO ai sensi D.L. 117/2017

presenti :La sottoscritta DANIELA DE MEZZO, DMZDNL49L64L050B in qualità di (1)
LEGALE RAPPRESENTANTE, della Associazione ANIMALIAMO onlus con sede in 33030
RIVE d' ARCANO loc. fornaci De Mezzo , segretario MariaMercedes de Mezzo, il
consiglio direttivo Cristina Carignani, Claudia Gremese, Tiziana Tomat, valutate le
variazioni in base al D.L.117/2017 e le modifiche per la trasformazione
dell'associazione da onlus a ODV - si accetta e si approva e si sottoscrive in toto

firma : il presidente

firma : il segretario

Daniela De Mezzo
Maria Mercedes de Mezzo

RIVE d'ARCANO
14.03.2021

REGISTRATO a UDINE il 17 MAR, 2021
AL N° 2087 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis
(*) Firma in delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

Claudia Gremese
Tiziana Tomat
Cristina Carignani

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardini

Esente da imposta di bollo e di registro
Ai sensi dell'art8, c.1 della L.266/91



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " ANIMALIAMO OdV "

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'associazione non riconosciuta denominata " ANIMALIAMO OdV" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "associazione".
2. L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'associazione ha sede in Rive d'Arcano Località Fornaci de Mezzo

Art. 2

Carattere associativo

1. ANIMALIAMO OdV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati attraverso lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente a favore di terzi
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 3

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, condivisione e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e si prefigge lo scopo di:
 - a) promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza dei gatti randagi o abbandonati al fine di favorire un rapporto rispettoso ed

5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

6) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- (c) Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea. Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 6

Doveri degli associati

- 1) I soci il cui numero non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto :

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, libri sociali compresi, con possibilità di ottenerne copia. attraverso le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'associazione
- e) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- f) di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- g) In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
- h) Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
- i) Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate-è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 9

Responsabilità ed assicurazione

1. ANIMALiAMO odv risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa

Art. 10

Associati - Ammissione

1. Ad ANIMALiAMO OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. possono associarsi anche altri enti del terzo settore no profit, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle OdV iscritte

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato, entro 60gg dal provvedimento. l'aspirante rifiutato può chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea entro 60 gg dal ricevimento del provvedimento di diniego

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione ~~con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.~~
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Art. 12

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 13

L'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

* nomina e revoca i componenti degli organi associativi incluso il revisore legale dei conti, se necessario

*approva bilancio di esercizio

*delibera responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi art.28 D.Lgs 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

*delibera con la maggioranza sulle modifiche statuto (ex art.21c.2 del C.C.)

*approvazione eventuale regole lavori assembleari

*delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la maggioranza prevista dall'art.21/3 del c.c.

*delibera altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea

6. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 14

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea degli associati.

tutti gli amministratori sono scelti tra le persone associate ovvero indicate tra i propri associati dalle OdV associate

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 15

Il Presidente

1. Il presidente eletto direttamente dall'assemblea

dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 16

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione

d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 17

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. nelle forme previste dall'Art.13 c.1-2 e dall'Art.14 c.1 del D.Lgs 117/17 .Esso è predisposto dall'organo d'amministrazione/consiglio direttivo,viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico Naz.del Terzo Settore

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 18

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 19

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, od ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati

Art. 21

Art. 21

Organi di Controllo

al verificarsi delle condizioni previste art 31 c.1 del D.Lgs.n.117/2017,
l'Assemblea procede alla nomina di un organo di Controllo, anche monocratico

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2
del D.Lgs.n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale
dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento delle funzioni; vi è
l'obbligo di assicurazione contro infortuni e malattie connessi all'attività di
volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme
di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.